

# STATUTO

## FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

Art. 1 – Costituzione  
Art. 2 – Scopi  
Art. 3 – Durata e sede  
Art. 4 - Mezzi finanziari  
Art. 5 – Patrimonio  
Art. 6 – Bilancio federale e esercizio finanziario  
Art. 7 - Associati  
Art. 8 – Affiliazione e tesseramento  
Art. 9 – Società ed associazioni sportive  
Art. 10 - Atleti  
Art. 11 - Dirigenti federali e componenti delle commissioni federali  
Art. 12 - Soci e dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate  
Art. 13 - Ufficiali di gara.  
Art. 14 - Tecnici sportivi  
Art. 15 - Medici e collaboratori parasanitari  
Art. 16 - Procuratori sportivi  
Art. 17 – Diritti e doveri degli associati e dei tesserati.  
Art. 18 - Cessazione di appartenenza alla FIPAV  
Art. 19 – Sanzioni  
Art. 20 – Vincolo di giustizia  
Art. 21 - Organi e strutture federali  
Art. 22 - Cariche elettive: candidature e durata  
Art. 23 – Eleggibilità  
Art. 24 – Incompatibilità  
Art. 25 - Assemblea Nazionale: composizione e convocazione

Art. 26 - Assemblea Nazionale: attribuzioni  
Art. 27 – Assemblea Nazionale: partecipazione  
Art. 28 – Assemblea Nazionale: costituzione  
Art. 29 – Assemblea Nazionale: diritto di voto  
Art. 30 – Assemblea Nazionale: deliberazioni  
Art. 31 - Consiglio Federale: composizione e convocazioni  
Art. 32 - Consiglio Federale: integrazioni  
Art. 33 - Consiglio Federale: compiti  
Art. 34 – Giunta Esecutiva  
Art. 35 - Giunta Esecutiva: integrazioni.  
Art. 36 – Consiglio Federale: decadenza  
Art. 37 – Presidente federale  
Art. 38 – Vice Presidenti federali  
Art. 39 - Collegio dei Revisori dei Conti: composizione  
Art. 40 – Collegio dei Revisori dei Conti: compiti e convocazione  
Art. 41 - Collegio dei Revisori dei Conti: integrazioni  
Art. 42 - Comitati periferici  
Art. 43 – Comitati periferici: composizione e convocazioni  
Art. 44 - Comitati periferici: attribuzioni  
Art. 45 – Consulta Regionale  
Art. 46 - Assemblee periferiche

Art. 47 – Assemblee periferiche: attribuzioni  
Art. 48 – Presidente del Comitato periferico  
Art. 49 – Giunta Esecutiva regionale  
Art. 50 - Revisore dei Conti periferico.  
Art. 51 - Organi giurisdizionali  
Art. 52 - Organi giurisdizionali: principi di funzionamento  
Art. 53 - Organi giurisdizionali: competenze  
Art. 54 - Procura federale  
Art. 55 – Organi giurisdizionali distaccati  
Art. 56 - Provvedimenti di clemenza e riabilitazione.  
Art. 57 – Clausola compromissoria  
Art. 58 – Organismi consultivi  
Art. 59 – Segreteria federale  
Art. 60 – Leghe ed Associazioni Nazionali  
Art. 61 – Regolamenti di applicazione  
Art. 62 – Modifiche allo Statuto  
Art. 63 – Proposta di scioglimento della Federazione  
Art. 64 – Norma transitoria

## **Art. 1 – Costituzione**

1. La Federazione Italiana Pallavolo (più brevemente denominata FIPAV) è legalmente costituita dalle società ed associazioni sportive aventi sede sportiva in Italia che praticano nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, lo sport della pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti ed è l'unico soggetto riconosciuto dal CONI, dalla CEV, e dalla FIVB preposto alla organizzazione ed alla regolamentazione di questo sport in Italia nonché a rappresentare l'attività pallavolistica italiana in campo internazionale.

2. La FIPAV ha natura giuridica di associazione con personalità di diritto privato ed è disciplinata dal D. Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 nonché, per quanto in esso non espressamente previsto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

3. La FIPAV non persegue fini di lucro ed è retta dalle norme del presente statuto e da quelle regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ed in armonia altresì con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del C.O.N.I..

4. Lo Statuto, i Regolamenti, le norme e le decisioni della Fédération Internationale de Volley-ball (FIVB), alla quale la FIPAV aderisce, sono considerati parte integrante dello Statuto federale e devono essere obbligatoriamente rispettati dalla Federazione, dai suoi tesserati ed affiliati, nonché dai soggetti terzi interessati a questioni di pallavolo, salvo diversa autorizzazione della FIVB.

5. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo la FIPAV svolge le proprie funzioni in piena autonomia tecnica, organizzativa e gestionale sotto la vigilanza del CONI.

## **Art. 2 – Scopi**

1. Gli scopi istituzionali della FIPAV sono:

- a) la promozione, il potenziamento, l'organizzazione e la disciplina dello sport della pallavolo, in tutte le sue specialità, discipline e varianti, nel territorio nazionale;
- b) lo sviluppo dell'attività agonistica, la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi necessari per la partecipazione all'attività internazionale ed alle Olimpiadi, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della FIVB e del C.O.N.I. e del CIO;
- c) la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la FIPAV potrà:

- dettare le regole del gioco della pallavolo, in aderenza alle norme della FIVB;

- disciplinare l'ordinamento dei campionati, i criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati, assegnare il titolo di Campione d'Italia e ratificare le promozioni e le retrocessioni;
- presiedere alla formazione delle squadre nazionali e fissarne il programma;
- fissare i criteri di promozione e retrocessione nei campionati, basati esclusivamente sul diritto sportivo e i criteri di iscrizione ai campionati basati anche sui requisiti economici-gestionali e di equilibrio finanziario degli affiliati;
- curare le relazioni sportive internazionali anche al fine di armonizzare i calendari sportivi;
- emanare le norme per l'utilizzazione in campo degli atleti non selezionabili per la formazione delle squadre nazionali;
- promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie;
- promuovere, organizzare e gestire la trasmissione radiofonica, televisiva e telematica di programmi, rubriche, informazioni ed ogni altra comunicazione;
- organizzare conferenze, dibattiti, riunioni e convegni;
- promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia mediante sovvenzioni, corsi di formazione professionale anche sotto forma audiovisiva;
- svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento dei suoi scopi e comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi;
- aderire ad enti, associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali con scopi uguali, affini o complementari ai propri;
- costituire, assumere interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma in società di capitali per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 3.

3. Appartengono alla FIPAV tutte le manifestazioni e le gare di pallavolo organizzate in Italia direttamente dalla Federazione ovvero dalla Federazione autorizzate e patrocinate, fatti salvi i diritti dell'ente o società organizzatrice.

4. La pratica dell'attività sportiva è attualmente articolata in un settore dilettantistico, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Federale e dei Regolamenti dallo stesso emanati, in armonia con le leggi dello Stato, con le norme e direttive del CONI e con gli ordinamenti sportivi internazionali.

### **Art. 3 – Durata e sede**

1. La durata della FIPAV è illimitata e la sua sede è in Roma.

### **Art. 4 - Mezzi finanziari**

1. Alle spese occorrenti per il funzionamento della FIPAV si provvede con le entrate derivanti da:

- a) quote associative;
- b) quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento, tasse gare e varie;
- c) proventi realizzati mediante l'attività svolta per il raggiungimento degli scopi sociali nonché dalla cessione dei diritti sulle manifestazioni e le gare di pallavolo;
- d) contributi di enti pubblici o privati;
- e) qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata.

## **Art. 5 – Patrimonio**

1. Il patrimonio della FIPAV è costituito da:

- a) fondi di riserva;
- b) beni d'uso, attrezzature, investimenti ed immobili;
- c) donazioni, lasciti, ecc., previa delibera d'accettazione del Consiglio Federale.

2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Di esso fa parte, oltre al patrimonio esistente, ogni futuro suo incremento.

## **Art. 6 – Bilancio federale e esercizio finanziario**

1. Tutte le entrate, a qualsiasi titolo provengano, e tutte le uscite della FIPAV devono essere inserite in un unico bilancio.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e precisione e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della FIPAV. La struttura del bilancio e i criteri di redazione delle scritture contabili sono disciplinati da un regolamento predisposto secondo i principi di contabilità di diritto comune e approvato dal Consiglio Federale.

3. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

4. La gestione finanziaria della Federazione si svolge in base ad una previsione annuale programmatica predisposta dalla Giunta Esecutiva e approvata dal Consiglio Federale e trasmessa al C.O.N.I. nei termini da quest'ultimo stabiliti.

5. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, entro e non oltre il 30 aprile, l'Assemblea, ai sensi del presente statuto, delibera il bilancio e lo invia al CONI, corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente federale. Il bilancio viene predisposto dalla Giunta Esecutiva e deliberato dal Consiglio Federale.

6. Il bilancio, con le relazioni del Presidente federale e del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la sede federale durante i quindici giorni che

precedono l'Assemblea nazionale affinché possano prenderne visione gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

### **Art. 7 - Associati**

1. Possono associarsi alla FIPAV tutte le società ed associazioni sportive di cui all'articolo 1, comma 1, del presente statuto che ne facciano richiesta.

2. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Federale o per sua delega dalla Giunta Esecutiva.

3. Contro il diniego di ammissione è proponibile il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera n) dello Statuto dell'Ente.

### **Art. 8 – Affiliazione e tesseramento**

1. Possono partecipare all'attività della FIPAV secondo le procedure previste nei Regolamenti federali:

- a) le società e le associazioni sportive che intendono praticare lo sport della pallavolo;
- b) gli atleti;
- c) i dirigenti federali ed i componenti delle commissioni federali;
- d) i soci e i dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate;
- e) gli ufficiali di gara;
- f) i tecnici sportivi;
- g) i medici e i collaboratori parasanitari;
- h) i procuratori sportivi.

2. Le società e le associazioni sportive sono autorizzate a partecipare all'attività federale mediante l'affiliazione, che deve essere rinnovata annualmente.

3. Gli atleti, i dirigenti federali e i componenti delle commissioni federali, i soci e i dirigenti sociali, gli ufficiali di gara, i tecnici sportivi, i medici ed i collaboratori parasanitari nonché i procuratori sportivi sono autorizzati a partecipare all'attività federale mediante il tesseramento, che deve essere rinnovato annualmente.

4. I regolamenti federali stabiliscono condizioni, termini e modalità per l'affiliazione ed il tesseramento, nonché per il rispettivo rinnovo annuale.

### **Art. 9 - Società ed associazioni sportive**

1. Le società e le associazioni sportive che costituiscono la FIPAV sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive, salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale

e culturale dello sport. Esse devono inoltre esercitare la loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base, assicurando ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva.

2. Le società e le associazioni sportive sono soggette al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del CONI o, per delega di esso, dal Consiglio Federale della FIPAV e devono essere rette da statuti e regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'organo che procede al riconoscimento. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche agli statuti ed ai regolamenti.

3. Gli statuti delle società e associazioni sportive che costituiscono la FIPAV devono essere ispirati al principio democratico e di pari opportunità. Gli statuti devono comunque prevedere:

- che gli atleti e i tecnici sportivi tesserati provvederanno annualmente alla nomina dei loro rispettivi rappresentanti al fine di cui agli articoli 27 e 29 del presente Statuto;
- che i soci e i dirigenti sociali, gli atleti e i tecnici sportivi tesserati rimetteranno al giudizio arbitrale previsto dall'articolo 57 del presente Statuto la risoluzione delle controversie originate dalla loro attività sportiva od associativa;
- che, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, in caso di cessazione di appartenenza alla FIPAV della società e associazione sportiva i dirigenti sociali in carica al momento sono obbligati in via personale e solidale all'adempimento delle obbligazioni della società e associazione sportiva verso la Federazione, gli altri associati o tesserati e verso i terzi; sono, altresì, soggetti alle procedure esecutive previste dalle vigenti disposizioni di legge.

4. Le società e le associazioni sportive sono tenute a mettere a disposizione della FIPAV gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative federali e delle squadre nazionali italiane.

#### **Art. 10 - Atleti**

1. Gli atleti sono inquadrati presso le società e le associazioni sportive affiliate alla FIPAV.

2. Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.

3. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della FIPAV; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della FIVB, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.

4. Gli atleti selezionati per le rappresentative federali e per le squadre nazionali

sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

#### **Art. 11 - Dirigenti federali e componenti delle commissioni federali**

1. Sono dirigenti federali coloro i quali, a seguito di elezione, sono divenuti componenti degli organi e delle strutture federali centrali o periferiche, secondo le norme del presente Statuto.

2. I componenti delle commissioni federali sono coloro che per nomina vengono chiamati a far parte degli organi giurisdizionali centrali o periferici nonché di tutte le altre commissioni previste nel presente statuto o nei regolamenti federali, ovvero delle commissioni e dei gruppi di studio costituiti dalla Giunta Esecutiva.

#### **Art. 12 - Soci e dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate**

1. I soci e i dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate sono coloro che le compongono, nella qualifica disciplinata dalla vigente legislazione e dai singoli statuti degli affiliati.

2. Al momento dell'affiliazione o della riaffiliazione, le società e le associazioni sportive devono indicare i nominativi dei soci nonché le cariche sociali dagli stessi ricoperte e le eventuali variazioni intervenute.

#### **Art. 13 - Ufficiali di gara.**

1. Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive di pallavolo per assicurarne la regolarità.

2. Gli ufficiali di gara, inquadrati dalla FIPAV nella categoria nazionale arbitri con autonomia tecnica, svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, osservando il presente statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.

#### **Art. 14 - Tecnici sportivi**

1. I tecnici, inquadrati presso le società e le associazioni sportive affiliate alla FIPAV nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali, sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale di tale attività.

2. I tecnici sportivi devono inoltre osservare le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI, nonché le norme e gli indirizzi della FIVB, purché non in contrasto con le

norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.

#### **Art. 15 - Medici e collaboratori parasanitari**

1. Partecipano all'attività sportiva della FIPAV i medici iscritti all'ordine professionale competente nonché i massofisioterapisti e gli altri collaboratori parasanitari in possesso del relativo titolo professionale i quali prestano la loro attività a favore delle società e associazioni sportive affiliate ovvero a favore della federazione.

#### **Art. 16 - Procuratori sportivi**

1. Sono procuratori sportivi coloro che prestano la loro opera di assistenza e rappresentanza di atleti e tecnici sportivi tesserati nei rapporti con le società e associazioni sportive affiliate e, per quanto previsto nei regolamenti federali, nei rapporti con gli organi federali.

2. La qualifica di procuratore sportivo viene conferita dalla Giunta Esecutiva nei limiti e con le modalità previste dai regolamenti federali.

3. La qualifica di procuratore sportivo è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva.

#### **Art. 17 – Diritti e doveri degli associati e dei tesserati.**

1. Gli associati alla FIPAV, purché regolarmente affiliati hanno diritto:

- a) di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) di partecipare all'attività *sportiva* ufficiale nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
- c) di godere dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente concessi dalla FIPAV o dal CONI.

2. I tesserati hanno diritto:

- a) di partecipare all'attività federale;
- b) di concorrere alle cariche federali, se in possesso dei requisiti prescritti.

3. Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di osservare, e gli associati sono tenuti a far osservare ai propri soci, lo Statuto ed i Regolamenti della FIPAV nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi, adottate nel rispetto delle singole competenze, e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme di legge e le deliberazioni federali.

#### **Art. 18 - Cessazione di appartenenza alla FIPAV**

1. Gli associati cessano di appartenere alla FIPAV nei seguenti casi:

- a) per recesso;



- b) per mancata riaffiliazione protratta oltre i termini previsti dai regolamenti federali;
- c) per scioglimento volontario o derivante da provvedimento dell'autorità giudiziaria statale che ne determini la cessazione dell'attività;
- d) per inattività *sportiva* durante due *stagioni* sportive consecutive;
- e) per revoca dell'affiliazione deliberata dal Consiglio Federale nei soli casi di perdita dei requisiti previsti;
- f) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali, comminate dagli organi di giustizia.

2. Contro la revoca dell'affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai sensi dell'art. 7, comma 5 lettera n) dello Statuto del C.O.N.I.

In ogni caso di cessazione gli associati devono provvedere al pagamento di quanto ancora eventualmente dovuto alla FIPAV ed agli altri associati e non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

3. I tesserati cessano di appartenere alla FIPAV nei seguenti casi:

- a) per mancato rinnovo annuale del tesseramento;
- b) per cessazione di appartenenza alla FIPAV delle rispettive società ed associazioni sportive;
- c) per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- d) per radiazione, irrogata dagli Organi giurisdizionali in caso di gravi infrazioni alle norme federali.

### **Art. 19 – Sanzioni**

1. Gli associati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti federali, sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare dagli stessi stabilite.

2. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento Giurisdizionale.

### **Art. 20 – Vincolo di giustizia**

1. I provvedimenti adottati dagli organi della FIPAV, nel rispetto della sfera di propria competenza, hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti i soggetti inquadrati nella Federazione.

2. Gli associati ed i tesserati si impegnano a non adire Autorità o soggetti diversi dagli organi di giustizia federali per la risoluzione di controversie, di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito della FIPAV.

3. La Giunta Esecutiva può concedere la deroga all'osservanza dell'obbligo di cui

al precedente comma per particolari e giustificati motivi.

4. Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato.

5. La Giunta Esecutiva deve pronunciarsi sulla richiesta di deroga entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'omissione della pronuncia entro detto termine determina, automaticamente, la deroga all'osservanza del divieto di cui al precedente comma 2. Della pronuncia deve essere data tempestiva comunicazione al richiedente.

6. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione secondo quanto stabilito nel Regolamento Giurisdizionale.

### **Art. 21 - Organi e strutture federali**

1. Sono organi centrali della FIPAV:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Consiglio Federale;
- c) il Presidente della Federazione;
- d) la Giunta Esecutiva;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Sono organi periferici:

- a) l'Assemblea regionale e provinciale;
- b) il Presidente del Comitato regionale e provinciale;
- c) il Comitato regionale e provinciale;
- d) la Giunta Esecutiva Regionale;
- e) il Revisore dei Conti periferico;
- f) i Delegati regionali e provinciali.
- g) i Delegati comunali.

3. Sono organi giurisdizionali della FIPAV quelli elencati all'articolo 51 del presente Statuto.

4. Per la realizzazione dei propri scopi istituzionali, la FIPAV si avvale dei propri organi e può utilizzare personale del CONI sulla base di una convenzione approvata ai sensi dall'articolo 17 del D.Lgs. 29 luglio 1999 n. 242.

### **Art. 22 - Cariche elettive: candidature e durata**

1. Tutti gli organi federali sono elettivi, ad eccezione degli Organi giurisdizionali, dei Delegati regionali, provinciali e comunali, del Collegio dei Revisori dei Conti limitatamente ai componenti nominati dal CONI.

2. Ciascun tesserato in possesso dei requisiti indicati all'articolo 23 del presente

Statuto potrà presentare la propria candidatura ad una carica provinciale, regionale o nazionale fino alle ore dodici del settimo giorno antecedente l'inizio del periodo fissato per lo svolgimento delle assemblee periferiche.

Le candidature alle cariche di Presidente federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIPAV per il quadriennio olimpico seguente.

Le candidature alla carica di Presidente federale nonché quelle alle cariche di Vice Presidente e Consigliere Federale devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta, rispettivamente, da almeno quaranta e venti società ed associazioni sportive regolarmente affiliate alla FIPAV ed aventi diritto di voto alla data della convocazione dell'Assemblea.

Limitatamente alle candidature alla carica di Presidente e Vice Presidente i quorum sopra richiesti devono essere comprensivi della rappresentanza degli atleti e dei tecnici.

Le candidature alle cariche di componente - atleta e di componente - tecnico del Consiglio Federale devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta, rispettivamente, da almeno ottanta atleti e da quaranta tecnici sportivi regolarmente tesserati alla FIPAV presso società ed associazioni sportive aventi diritto di voto alla data di convocazione dell'Assemblea.

Le modalità di presentazione e d'accettazione delle candidature sono disciplinate dal Regolamento organico.

3. Tutte le cariche la cui durata è stabilita nel presente Statuto per un quadriennio decadono alla scadenza del ciclo olimpico, ancorché esse siano state conferite da meno di quattro anni.

### **Art. 23 – Eleggibilità**

1. Sono eleggibili alle cariche federali coloro che, siano regolarmente tesserati a qualsiasi titolo o siano stati tesserati per almeno due anni, sempre a qualsiasi titolo, nell'ambito della FIPAV.

2. Sono eleggibili come rappresentanti degli atleti gli atleti in attività o che siano stati tesserati in tale qualità per almeno due stagioni.

3. Sono eleggibili come rappresentanti dei tecnici i tecnici in attività o che siano stati tesserati in tale qualifica per almeno due stagioni.

4. Tutti coloro che sono eleggibili devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
- b) aver conseguito la maggiore età;
- c) non essere mai stati condannati per delitti dolosi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- d) non essere stati assoggettati nell'ultimo decennio salva riabilitazione da parte di organismi sportivi internazionali riconosciuti, del CONI o di una

- Federazione sportiva nazionale a squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
- e) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva conseguenti all'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;
  - f) non svolgere attività commerciale collegata all'attività federale.

5. La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.

#### **Art. 24 – Incompatibilità**

1. La carica di Presidente, Vice Presidente, componente del Consiglio Federale, componente il Collegio dei Revisori dei Conti e componente degli Organi giurisdizionali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale o periferica nonché con qualsiasi carica presso società di capitali costituita o partecipata dalla FIPAV.

2. La carica di Presidente, Vice Presidente e componente del Consiglio Federale è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale, in organismi riconosciuti dal CONI.

3. La carica di Presidente federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di componente degli Organi giurisdizionali nonché quella di arbitro è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e con qualsiasi carica in seno agli affiliati.

4. La funzione di arbitro è incompatibile con quella di allenatore.

5. Nessuno può ricoprire due cariche federali elettive. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche o qualifiche entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata decadenza automatica dalla carica assunta posteriormente.

#### **Art. 25 - Assemblea Nazionale: composizione e convocazione**

1. L'Assemblea Nazionale è composta dagli associati alla FIPAV regolarmente affiliati ed aventi diritto di voto alla data della sua celebrazione.

2. E' il massimo organo della Federazione e ad essa spettano compiti deliberativi. Le sue decisioni possono essere modificate solo da delibere assunte in una successiva assemblea.

3. L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente federale, o da chi ne fa le veci nei casi previsti, con le modalità indicate nel Regolamento Organico, almeno

sessanta giorni prima della data stabilita, su delibera del Consiglio Federale che ne fissa anche la sede e la data in prima ed in seconda convocazione; tra le due convocazioni non può intercorrere meno di un'ora.

4. Il Consiglio Federale fissa anche l'ordine del giorno contenente le materie da trattare nell'assemblea. Il Consiglio Federale è obbligato ad inserire suppletivamente nell'ordine del giorno le materie che gli siano state proposte da almeno un decimo degli aventi diritto a voto entro il termine di quindici giorni dalla convocazione dell'assemblea.

5. La FIPAV adotta tutte le iniziative necessarie a favorire la massima partecipazione degli aventi diritto a voto all'Assemblea Nazionale.

### **Art. 26 - Assemblea Nazionale: attribuzioni**

1. L'Assemblea Nazionale è ordinaria o straordinaria.

2. L'assemblea si riunisce in via ordinaria:

- a) ogni anno, entro e non oltre il 30 aprile, per approvare il bilancio nonché per deliberare su ogni altra materia posta all'ordine del giorno;
- b) ogni quattro anni, entro e non oltre il 15 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici, oltre che per discutere e deliberare sulle materie di cui al precedente punto a), per eleggere con votazioni separate il Presidente federale, i Vice Presidenti, i componenti del Consiglio Federale ed i componenti elettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. L'assemblea si riunisce in via straordinaria:

- a) nelle ipotesi previste nel presente Statuto, per eleggere con votazioni separate il Presidente, i Vice Presidenti o l'intero Consiglio Federale decaduti ovvero singoli componenti dello stesso o del Collegio dei Revisori dei Conti venuti a mancare per qualsiasi motivo;
- b) per deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
- c) per deliberare le proposte di modifica dello Statuto federale;
- d) per deliberare la proposta di scioglimento della Federazione;
- e) su richiesta motivata di almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto che detengono almeno un terzo del totale dei voti, per deliberare sull'ordine del giorno indicato dai richiedenti;
- f) su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale.

4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di convocare l'assemblea straordinaria da parte degli organi di volta in volta indicati dal presente Statuto, alla convocazione provvede il Collegio dei Revisori dei Conti.

5. Su proposta del Presidente federale l'Assemblea Nazionale nomina i Presidenti Onorari e i Soci d'Onore della federazione.

## **Art. 27 – Assemblea Nazionale: partecipazione**

1. Per le società ed associazioni sportive associate alla FIPAV partecipano all'Assemblea Nazionale la persona che ne ha la rappresentanza legale, il rappresentante degli atleti maggiorenni tesserati e il rappresentante dei tecnici sportivi tesserati. In caso di impedimento della persona che rappresenta legalmente la società o l'associazione sportiva, partecipa all'assemblea quella che la sostituisce secondo l'ordinamento interno od un suo delegato purché componente il Consiglio Direttivo societario regolarmente tesserato FIPAV.

2. Ogni soggetto avente diritto a partecipare all'Assemblea Nazionale può farsi rappresentare nell'Assemblea da un partecipante della stessa categoria appartenente alla medesima regione del delegante. Ciascun partecipante non può rappresentare più di altri cinque aventi diritto.

3. E' preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimento disciplinare irrogato dagli organi giurisdizionali e tuttora in corso di esecuzione, ai rappresentanti degli affiliati che non siano in regola con il pagamento delle quote associative e di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

4. Ai lavori dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Federazione, i Vice Presidenti, i componenti del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, degli Organi Giurisdizionali e delle Commissioni Nazionali.

## **Art. 28 – Assemblea Nazionale: costituzione**

1. L'Assemblea Nazionale è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli aventi diritto a voto;
- b) in seconda convocazione, salvo quanto previsto dall'articolo 63 del presente Statuto, quando sia presente o rappresentato almeno un terzo degli aventi diritto a voto ove si tratti di assemblea nella quale si deve procedere all'elezione di organi federali; qualunque sia la partecipazione degli aventi diritto a voto quando si tratti di assemblea non elettiva.

## **Art. 29 – Assemblea Nazionale: diritto di voto**

1. Ciascun associato ha diritto ad un voto purché sia affiliato da almeno dodici mesi precedenti la data di effettuazione dell'Assemblea e, nell'annata sportiva compresa in tale periodo di tempo, abbia svolto con continuità effettiva attività agonistica partecipando ai campionati ufficiali della FIPAV.

2. Oltre al proprio voto, ciascuna società o associazione sportiva affiliata ha diritto, sia per il settore maschile sia per il settore femminile, ad un numero

supplementare di voti in connessione alla partecipazione ai campionati federali ed ai risultati conseguiti nella stagione agonistica immediatamente precedente l'Assemblea Nazionale.

3. I voti supplementari ammontano:

- a) ad uno per la partecipazione a ciascun campionato di categoria;
- b) ad uno per la partecipazione ad uno o più dei campionati regionali di primo livello;
- c) a due per la partecipazione ad uno o più dei campionati regionali di secondo livello;
- d) a tre per la partecipazione ad uno o più dei campionati nazionali di primo livello;
- e) otto per la partecipazione ad uno o più dei campionati nazionali di secondo livello
- f) ad uno o due per la prima posizione in classifiche di campionati rispettivamente regionali o nazionali che diano diritto a titoli o promozioni.

4. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, lettere b), c), d) ed e) la partecipazione a più campionati nella stessa stagione agonistica non dà luogo al cumulo di voti ma a ciascun affiliato vengono attribuiti i voti supplementari spettanti ad una sola squadra per il solo campionato di livello più alto.

5. Il voto supplementare non viene attribuito se la squadra non ha portato a termine il campionato o ne è stata comunque esclusa.

6. I voti spettanti a ciascuna società e associazione sportiva sono espressi in assemblea per la quota parte pari al settanta per cento da chi ne ha la rappresentanza legale, per la quota parte pari al venti per cento dal rappresentante degli atleti maggiorenni tesserati e per la quota parte pari al dieci per cento dal rappresentante dei tecnici sportivi tesserati. Il rappresentante degli atleti tesserati maggiorenni e quello dei tecnici sportivi tesserati sono eletti annualmente dai tesserati di ciascuna società e associazione sportiva.

### **Art. 30 – Assemblea Nazionale: deliberazioni**

1. Salvo quelle aventi per oggetto l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio Federale o della Giunta Esecutiva, le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Federazione, le delibere sono validamente approvate dall'Assemblea ove ottengano la maggioranza dei voti presenti.

2. Tutte le votazioni per le elezioni alle cariche federali devono avvenire a scrutinio segreto. Le acclamazioni all'unanimità possono essere ammesse solo per le nomine onorarie. Se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, le altre votazioni si svolgono per alzata di mano o per mezzo di sistemi informatici equivalenti e controprova nei casi dubbi su decisione del Presidente dell'Assemblea, ovvero per appello nominale od a scrutinio segreto se richiesto da

almeno un terzo degli aventi diritto a voto.

3. A seguito delle elezioni per le cariche federali vengono nominati:

- a) alle cariche di Presidente della Federazione, Vice Presidente, componente del Consiglio Federale, Presidente e componente del Collegio dei Revisori dei Conti, i candidati che abbiano conseguito il maggior numero dei voti;
- b) alla carica di componente - atleta i due candidati atleti e le due candidate atlete che abbiano conseguito il maggior numero di voti;
- c) alla carica di componente - tecnico i due candidati tecnici che abbiano conseguito il maggior numero di voti.

Qualora due o più candidati abbiano conseguito lo stesso numero di voti si procederà ad una votazione di ballottaggio.

4. Nelle assemblee elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio vengono scelti tra i componenti degli organi giurisdizionali centrali.

### **Art. 31 - Consiglio Federale: composizione e convocazioni**

1. Il Consiglio Federale dura in carica quattro anni ed è composto da:

- il Presidente della Federazione;
- i due Vice Presidenti;
- dodici Consiglieri eletti dagli affiliati;
- quattro Consiglieri - atleti, di cui due atleti e due atlete eletti dai rappresentanti degli atleti;
- due Consiglieri – tecnici eletti dai rappresentanti dei tecnici.

2. E' presieduto dal Presidente Federale e vi assiste il Segretario Generale che ne redige i verbali. Alle riunioni del Consiglio Federale deve sempre essere invitato il Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Il Consiglio Federale si riunisce almeno 4 volte l'anno; Si riunisce, altresì, tutte le volte che sia ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto dalla maggioranza dei componenti. Le riunioni sono convocate dal Presidente, che ne stabilisce la sede, la data e l'ordine del giorno.

4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti compreso il Presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni, ad eccezione di quelle di emanazione dei Regolamenti federali, sono approvate se assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.

5. In occasione delle delibere della previsione annuale programmatica e del bilancio, nonché all'inizio e al termine di ogni stagione agonistica le riunioni del Consiglio Federale devono essere precedute da una sessione consultiva durante la quale vengono esaminati gli argomenti all'ordine del giorno. Alla sessione



consultiva partecipano, oltre ai componenti del Consiglio Federale, i rappresentanti legali delle Leghe e delle Associazioni Nazionali, i Presidenti dei Comitati della Valle d'Aosta e del Trentino Alto-Adige nonché i rappresentanti delle Consulte regionali, i componenti italiani degli organi delle FIVB e della CEV, i rappresentanti della federazione negli organi del CONI e nel Comitato Nazionale Sport per tutti nonché il Medico federale.

### **Art. 32 - Consiglio Federale: integrazioni**

1. Ad eccezione delle ipotesi previste nel successivo articolo 36 del presente Statuto, i componenti del Consiglio Federale dimissionari o comunque impossibilitati ad espletare l'incarico vengono progressivamente sostituiti da coloro che nell'ultima assemblea hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti; in caso di impossibilità a procedere alla sostituzione di cui sopra, si provvederà all'integrazione nella prima Assemblea Nazionale utile. Ove sia compromessa la funzionalità dell'organo si dovrà procedere alla celebrazione di un'Assemblea Straordinaria entro 90 giorni dall'evento.

### **Art. 33 - Consiglio Federale: compiti**

1. Il Consiglio Federale è l'organo di gestione e indirizzo generale della FIPAV e, in conformità delle deliberazioni dell'Assemblea, disciplina e coordina l'attività della FIPAV predisponendo i programmi per il conseguimento dei fini istituzionali della Federazione.

2. In particolare, al Consiglio Federale sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) adottare lo Statuto e i regolamenti federali, nonché i relativi atti interpretativi ed applicativi;
- b) deliberare la previsione annuale programmatica e il bilancio predisposto dalla Giunta Esecutiva da sottoporre all'Assemblea nazionale per l'approvazione;
- c) deliberare gli importi delle quote associative e delle quote federali;
- d) deliberare, se delegato dal CONI, il riconoscimento, ai fini sportivi, delle società ed associazioni sportive; deliberare sulle domande di affiliazione e riaffiliazione, di tesseramento, di incorporazione e di fusione;
- e) deliberare la convocazione dell'Assemblea Nazionale determinandone data, sede ed ordine del giorno, salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;
- f) conferire tutte le cariche federali non elettive, nominare i membri italiani delle commissioni costituite presso la CEV e la FIVB e nominare annualmente i componenti degli Organi giurisdizionali;
- g) approvare i programmi di carattere internazionale della FIPAV e seguirne lo svolgimento;
- h) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione;
- i) designare quattro rappresentanti della federazione, di cui almeno uno deve

essere atleta ed almeno uno deve essere tecnico sportivo, quali componenti del collegio elettorale del Presidente e dei componenti della Giunta Nazionale CONI;

j) vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti federali.

3. Il Consiglio Federale può delegare ciascuno dei propri componenti, per un periodo di tempo determinato, a seguire specifici programmi ed obiettivi di interesse federale.

Può, altresì, rilasciare delega alla Giunta Esecutiva in ordine a proprie competenze non esclusive

4. Il Consiglio Federale, infine, delibera su tutte le questioni la cui competenza non sia attribuita espressamente ad altro organo.

### **Art. 34 – Giunta Esecutiva**

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dai Vice Presidenti e da otto componenti del Consiglio Federale, di cui un componente - atleta, una componente - atleta e un componente - tecnico eletti dal Consiglio Federale nella prima riunione utile con la maggioranza di due terzi. Ad esso assiste il Segretario Generale che ne redige i verbali. Alle riunioni della Giunta Esecutiva deve sempre essere invitato il Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i Presidenti delle Leghe riconosciute.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate se assunte a maggioranza semplice dei presenti.

3. Alla Giunta Esecutiva sono attribuiti i seguenti compiti:

- formulare proposte al Consiglio Federale sulle materie di competenza di quest'ultimo;
- predisporre il bilancio annuale e sottoporlo alla deliberazione del Consiglio Federale;
- propone al Consiglio Federale sull'ordinamento e l'organizzazione degli uffici e dei servizi federali, nonché sull'assunzione e l'inquadramento del personale dipendente;
- propone al Consiglio Federale in ordine alle azioni giudiziarie e sulla resistenza in giudizio della federazione;
- nominare commissioni e gruppi di studio e affidare incarichi ad esperti su materie attinenti lo sport e le attività della federazione, determinando il compenso e la durata.
- adottare nei casi urgenti provvedimenti di competenza del Consiglio Federale con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso.

### **Art. 35 - Giunta Esecutiva: integrazioni.**

1. I componenti della Giunta Esecutiva dimissionari o comunque impossibilitati ad espletare l'incarico vengono sostituiti dal Consiglio Federale nella sua prima riunione utile.

### **Art. 36 – Consiglio Federale: decadenza**

1. Determinano la decadenza dell'intero Consiglio Federale:

- a) le dimissioni del Presidente della Federazione;
- b) le dimissioni contemporanee della metà più uno dei rispettivi componenti;
- c) la reiezione del Bilancio Consuntivo nell'ipotesi in cui la relativa deliberazione assembleare sia stata assunta con la metà più uno dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto.

2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma si avrà la decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale, della Giunta Esecutiva e del Presidente, i quali nei casi di cui alle lettere a) e c) restano in carica per la sola ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria per il rinnovo di tutte le cariche decadute che dovrà avvenire entro 90 giorni dall'evento. Nell'ipotesi in cui alla lettera b) l'ordinaria amministrazione spetterà al solo Presidente Federale.

3. Determina, inoltre la decadenza dell'intero Consiglio Federale, nonché quella della Giunta Esecutiva e del Presidente della Federazione, l'impedimento definitivo o la cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del Presidente stesso. In questo caso il Vice Presidente individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 38 resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'Assemblea Nazionale straordinaria per il rinnovo di tutte le cariche decadute, che deve svolgersi entro novanta giorni dall'evento. In caso di impedimento definitivo o di cessazione dalla carica del Vice Presidente individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 38, allo stesso subentra l'altro Vice Presidente.

4. Determinano, infine, la decadenza dell'intero Consiglio Federale e della Giunta Esecutiva, ma non del Presidente, le dimissioni, l'impedimento definitivo o la cessazione dalla carica per qualsiasi altro motivo, non contemporanee nell'arco del quadriennio, della metà più uno dei componenti del Consiglio Federale. In questo caso il Presidente provvede all'ordinaria amministrazione fino all'Assemblea Nazionale straordinaria per il rinnovo delle cariche decadute, che deve svolgersi entro novanta giorni.

5. La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza degli altri organi diversi dal Presidente federale, anche se elettivi. In ogni caso non decadono il Collegio dei Revisori dei Conti e gli Organi Giurisdizionali sia centrali che periferici.

6. Le dimissioni che originano la decadenza di organi federali sono irrevocabili.

### **Art. 37 – Presidente federale**

1. Il Presidente federale dura in carica quattro anni.
2. Ha la rappresentanza legale della Federazione e svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo a livello nazionale ed internazionale.
3. Previa formulazione dell'ordine del giorno, convoca e presiede il Consiglio Federale e la Giunta Esecutiva, vigilando sull'esecuzione delle delibere adottate. Convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale, salvo i casi espressamente previsti nel presente Statuto.
4. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Federale e della Giunta Esecutiva, a titolo consultivo, persone con comprovata esperienze nelle materie all'ordine del giorno.
5. Ha facoltà di concedere provvedimenti di grazia delle sanzioni disciplinari, nei limiti e con le modalità stabilite dall'articolo 56 del presente Statuto.
6. In caso di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero a adempimenti indifferibili, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Federale e ne riferisce immediatamente, per la ratifica, alla sua prima riunione utile nel corso della quale il Consiglio Federale deve anche accertare la sussistenza dei presupposti per l'assunzione dei provvedimenti.

### **Art. 38 – Vice Presidenti federali**

1. I Vice Presidenti federali durano in carica quattro anni
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, i suoi poteri vengono commessi con priorità al Vice Presidente con maggiore anzianità di carica; in caso di ulteriore parità, a quello di maggiore età.

### **Art. 39 - Collegio dei Revisori dei Conti: composizione**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da cinque membri effettivi e tre supplenti, tutti iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti. Tre membri effettivi e due supplenti sono eletti dall'Assemblea Nazionale; due membri effettivi ed un supplente sono nominati dal CONI.
2. Sono eletti Presidente e membri effettivi i primi tre per ordine di voti riportati, mentre il quarto ed il quinto sono membri supplenti e vengono impiegati solo nel caso di indisponibilità dei primi.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per un quadriennio olimpico.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve essere formalmente invitato ad assistere alle riunioni degli organi deliberanti centrali della FIPAV. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta.

#### **Art. 40 – Collegio dei Revisori dei Conti: compiti e convocazione**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica e controllo secondo le norme di legge.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi federali;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità della Federazione;
- c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- d) redigere una relazione al bilancio;
- e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

3. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un verbale che viene trascritto su apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti, riferendo al Presidente della Federazione su tutto ciò che ha riscontrato.

4. I Revisori dei Conti effettivi, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi della FIPAV, previa comunicazione al Presidente federale. Le risultanze delle singole ispezioni che comportino rilievi a carico della Federazione devono essere rese note immediatamente al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente federale per la dovuta assunzione del provvedimento di competenza.

5. I Revisori che, senza giustificato motivo, non partecipano alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio o a due riunioni del Consiglio Federale decadono dall'ufficio. E' motivo di decadenza, altresì, la cancellazione o la sospensione dal registro dei Revisori.

#### **Art. 41 - Collegio dei Revisori dei Conti: integrazioni**

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti viene integrato con un membro supplente in ordine di età e la presidenza è assunta, sino alla prima Assemblea dal membro effettivo più anziano di età.

2. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dei singoli membri effettivi, si provvede all'integrazione del Collegio effettuando le sostituzioni con i membri supplenti in ordine di età.

3. In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni di cui sopra, si provvederà all'integrazione nella prima Assemblea Nazionale utile.

4. Qualora le vacanze siano in numero tale da non consentire il normale funzionamento del Collegio, sarà indetta l'Assemblea Nazionale straordinaria per le elezioni integrative da celebrarsi entro 90. giorni dall'evento.

#### **Art. 42 - Comitati periferici**

1. La FIPAV si articola in Comitati periferici da istituire in ogni circoscrizione regionale e provinciale dove esistano almeno dieci affiliati con diritto di voto.

2. Nelle province di Trento e Bolzano sono costituiti organi provinciali anche con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni alle strutture periferiche di livello regionale.

3. I Comitati hanno sede nella città capoluogo della rispettiva circoscrizione. Solo in casi eccezionali il Consiglio Federale può autorizzare la deroga.

4. Nelle circoscrizioni nelle quali, per un qualsiasi motivo, non esista o venga a mancare il requisito di cui al comma 1, il Consiglio Federale nomina un delegato.

5. Ravvisandone la necessità il Consiglio Federale può nominare delegati anche per singoli Comuni ovvero per gruppi di più Comuni.

#### **Art. 43 – Comitati periferici: composizione e convocazioni**

1. I Comitati periferici sono retti da Consigli eletti dalle Assemblee periferiche ordinarie per la durata di un quadriennio olimpico. I risultati delle elezioni sono sottoposti al controllo di legittimità del Consiglio Federale.

2. I Consigli periferici sono composti da un Presidente, da quattro consiglieri, da un componente - atleta e da un componente - tecnico. Il numero dei consiglieri è elevato a sei per i Comitati Regionali istituiti in circoscrizioni comprendenti più di quattro province e per i Comitati Provinciali ai quali appartengono più di cinquanta affiliati con diritto a voto.

3. I Consigli periferici eleggono, al loro interno e nell'ambito dei componenti eletti dall'Assemblea periferica, un Vice Presidente con funzioni vicarie ed un segretario.

4. Partecipano alle riunioni dei Consigli, con funzione consultiva, il rappresentante locale degli Arbitri nonché i componenti del Consiglio Federale residenti nella circoscrizione.

5. Per la convocazione dei Consigli, per la validità delle deliberazioni, per la

decadenza e l'integrazione degli stessi valgono, in quanto applicabili le disposizioni stabilite dal presente Statuto per il Consiglio Federale.

6. In caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi periferici il Consiglio Federale ne delibera il commissariamento e nomina contemporaneamente un Commissario Straordinario per un periodo non superiore a sessanta giorni, eventualmente rinnovabile per una sola volta, onde riportarli alla normalità. Il Commissario Straordinario deve convocare l'Assemblea per il rinnovo delle cariche entro una data non superiore a trenta giorni.

#### **Art. 44 - Comitati periferici: attribuzioni**

1. In armonia con i principi e gli indirizzi fissati dal Consiglio Federale, i Comitati periferici rappresentano la FIPAV ai fini sportivi nel territorio di competenza; cooperano con gli organi centrali per le azioni svolte da questi ultimi nel territorio; promuovono e curano, nell'ambito delle loro competenze, i rapporti con gli organi periferici del CONI, con le Amministrazioni pubbliche, statali e territoriali, nonché con ogni altro organismo competente in materia sportiva e propongono forme di partecipazione dei rappresentanti degli Enti territoriali alla programmazione sportiva.

2. I Comitati periferici, nei limiti delle loro competenze, hanno autonomia gestionale e amministrativa.

3. Per i fini di cui ai commi che precedono i Comitati periferici:

- a) organizzano l'attività demandata dal Consiglio Federale;
- b) amministrano, secondo le norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIPAV, i fondi messi a disposizione dalla FIPAV;
- c) esplicano le funzioni attribuite dallo Statuto.

4. Inoltre, i Comitati periferici attuano tutte le iniziative utili e necessarie allo sviluppo ed al miglioramento tecnico e funzionale della pallavolo; in particolare i Comitati Regionali curano, prevalentemente, l'attività di formazione e qualificazione, i Comitati Provinciali, prevalentemente, l'attività di promozione e sviluppo. A tal fine i Comitati periferici possono predisporre programmi annuali di attività da trasmettere alla Giunta Esecutiva per l'approvazione e l'assegnazione di fondi straordinari.

#### **Art. 45 – Consulta Regionale**

1. Ad eccezione della regione Valle d'Aosta e della regione Trentino Alto - Adige, in ogni circoscrizione regionale è istituita la Consulta dei Presidenti dei Comitati Provinciali appartenenti alla circoscrizione.

2. La Consulta regionale è presieduta dal Presidente del Comitato Regionale, il

quale la convoca ogni volta che ne ravvisa la necessità, o, senza indugio, quando ne venga richiesto dalla maggioranza dei Comitati Provinciali.

3. La Consulta regionale è organismo consultivo del Comitato Regionale e, a tal fine, esprime pareri e formula indirizzi per la migliore attuazione ed il coordinamento dell'attività regionale e provinciale.

#### **Art. 46 - Assemblee periferiche**

1. Nelle Assemblee periferiche, per la convocazione delle stesse, per la rappresentanza degli aventi diritto a voto, per l'attribuzione dei voti, nonché per ogni altra norma procedurale si applicano le medesime norme previste nel presente Statuto per l'Assemblea Nazionale, salvo per quanto si riferisce alle deleghe di rappresentanza tra partecipanti, che sono limitate a una nelle Assemblee Provinciali e a due nelle Assemblee Regionali a condizione che il numero degli affiliati aventi diritto a voto nell'ambito della regione sia superiore a venti. I Presidenti ed i componenti i Comitati Regionali, nonché i Presidenti dei Comitati Provinciali non possono rappresentare affiliati né direttamente né per delega.

2. Le Assemblee periferiche vengono convocate dal Presidente del Comitato, o da chi ne fa le veci, nei casi previsti, almeno ventuno giorni prima della data stabilita. Nel caso di mancata convocazione procede d'ufficio la Segreteria federale.

3. Le Assemblee periferiche devono svolgersi obbligatoriamente nel periodo che intercorre tra i sette ed i trenta giorni che precedono la data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale; in ciascuna regione le Assemblee provinciali devono svolgersi prima dell'Assemblea regionale.

#### **Art. 47 – Assemblee periferiche: attribuzioni**

1. Le Assemblee periferiche ordinarie:

- a) ogni quattro anni eleggono, con votazioni separate il Presidente e gli altri componenti del Comitato periferico;
- b) ogni anno approvano il bilancio consuntivo;
- c) deliberano sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea periferica straordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato periferico, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma degli articoli 32 e 36.

#### **Art. 48 – Presidente del Comitato periferico**

1. Il Presidente del Comitato periferico rappresenta, ai soli fini sportivi, la FIPAV



nel territorio di competenza ed è responsabile unitamente al Comitato del funzionamento dello stesso nei confronti dell'Assemblea periferica e del Consiglio Federale.

2. Convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e nei casi stabiliti, convoca l'Assemblea e svolge le funzioni del Presidente federale, in quanto compatibili.

3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente federale.

#### **Art. 49 – Giunta Esecutiva regionale**

1. Nelle circoscrizioni regionali il cui numero di consiglieri è complessivamente pari a nove è istituito, oltre al Comitato regionale, anche la Giunta Esecutiva regionale, composta dal Presidente del Comitato, da due consiglieri, dal componente - atleta e dal componente tecnico eletti dall'Assemblea regionale.

2. Al Comitato regionale e alla Giunta Esecutiva regionale spettano, in quanto compatibili, le medesime attribuzioni previste rispettivamente per il Consiglio Federale e la Giunta Esecutiva nazionale.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate se assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

#### **Art. 50 - Revisore dei Conti periferico.**

1. Presso ogni Comitato periferico le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti nazionale sono svolte da un Revisore dei Conti e da un supplente, eletti dalle Assemblee periferiche.

2. Al Revisore dei Conti periferico si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 39, 40 e 41 del presente Statuto.

#### **Art. 51 - Organi giurisdizionali**

1. Sono organi giurisdizionali centrali:
  - a) la Corte Federale;
  - b) la Commissione d'Appello Federale;
  - c) la Commissione Giudicante Nazionale;
  - d) il Giudice Unico Federale;
  - e) la Procura Federale
  - f) la Commissione Tesseramento Atleti.

2. Sono organi giurisdizionali periferici:
  - a) il Giudice Unico Regionale;
  - b) il Giudice Unico Provinciale.

#### **Art. 52 - Organi giurisdizionali: principi di funzionamento**

1. Gli organi giurisdizionali della FIPAV hanno piena e completa autonomia nello svolgimento delle funzioni loro attribuite; essi possono essere monocratici o collegiali. Sono nominati dal Consiglio Federale ed hanno durata annuale.
2. Salvo quanto previsto nel presente Statuto, nel Regolamento Giurisdizionale sono stabilite le regole relative ai procedimenti giurisdizionali, garantendo il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione nei casi di legittima suspizione e la possibilità di revisione del giudizio.
3. I procedimenti devono rispettare il principio del doppio grado di giudizio, derogabile solo per tornei o manifestazioni a concentrazione e sempre che le sanzioni inflitte esauriscano i loro effetti nell'ambito del torneo o della manifestazione.
4. Agli organi amministrativi e tecnici della FIPAV non possono essere attribuite funzioni giurisdizionali.

#### **Art. 53 - Organi giurisdizionali: competenze**

1. La Corte Federale ha competenza a giudicare, in unica istanza, in ordine alla validità delle Assemblee regionali e provinciali, all'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari nonché ai conflitti di competenza tra organi federali; ha competenza, inoltre, a giudicare in seconda istanza in ordine alle infrazioni disciplinari commesse da coloro che ricoprono cariche federali elettive se connesse all'esercizio di tali cariche.  
Ha, infine, competenza a giudicare in ordine all'impugnazione delle decisioni della Commissione d'Appello Federale per soli motivi d'interpretazione dello Statuto o dei Regolamenti federali.
2. I Giudici Unici, con i relativi supplenti, giudicano in prima istanza, in base alle risultanze dei documenti ufficiali, sulla regolarità di svolgimento delle gare, sulla regolarità della posizione dei giocatori che partecipano alle gare e sulle sanzioni relative a fatti avvenuti in occasione dello svolgimento delle gare.
3. La Commissione Giudicante Nazionale giudica, in prima istanza, sulle sanzioni relative ad infrazioni alle norme federali su deferimento della Procura Federale.
4. La Commissione d'Appello Federale è competente a giudicare, in seconda istanza, sugli appelli avverso le decisioni pronunciate in prima istanza dai Giudici Unici, dalla Commissione Giudicante Nazionale e dalla Commissione

Tesseramento Atleti. E' altresì competente in materia di riabilitazione.

5. La Commissione Tesseramento Atleti giudica, in prima istanza, in materia di tesseramento e vincolo nonché sui reclami avverso i provvedimenti dell'Ufficio Tesseramento.

#### **Art. 54 - Procura federale**

1. Le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti agli organi giurisdizionali sono affidate alla Procura Federale, per la quale possono essere costituite sezioni periferiche.

#### **Art. 55 – Organi giurisdizionali distaccati**

1. Con delibera del Consiglio Federale, sono istituiti uffici o sezioni distaccate degli Organi Giurisdizionali previsti nel presente Statuto con competenza territoriale o funzionale limitata secondo quanto previsto dal Regolamento Giurisdizionale.

#### **Art. 56 - Provvedimenti di clemenza e riabilitazione.**

1. Il Presidente federale può concedere provvedimenti di grazia delle sanzioni disciplinari quando risulti scontata la metà della pena inflitta dagli organi giurisdizionali.

2. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

3. Il Consiglio Federale può deliberare la concessione di provvedimenti generali di amnistia e di indulto delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari, determinandone i limiti e i presupposti.

4. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. E' concessa quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

#### **Art. 57 – Clausola compromissoria**

1. Le società e le associazioni sportive associate alla FIPAV e tutti i tesserati riconoscono esplicitamente ed accettano di rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi giurisdizionali federali, nei modi e nei termini fissati dal Regolamento Giurisdizionale.

2. Il Collegio arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri; questi ultimi,

nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto d'accordo la nomina del Presidente è demandata alla Corte Federale o, per sua delega, al Presidente della stessa che deve provvedere anche alla designazione dell'Arbitro di parte, qualora questa non vi abbia provveduto.

3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori, inappellabilmente e con le modalità stabilite nel Regolamento Giurisdizionale.

4. Per le controversie che dovessero sorgere tra gli affiliati a ciascuna Lega Nazionale e tra questi ed i loro tesserati, il Collegio Arbitrale sarà costituito presso la rispettiva Lega.

5. Le controversie che contrappongono la FIPAV a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il C.O.N.I., a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico-disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni.

Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad istanza del soggetto affiliato o tesserato, ovvero ad istanza della FIPAV ad un tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport. L'istanza deve essere proposta entro 60 giorni dalla data in cui la parte istante sia venuta a conoscenza della decisione federale di ultimo grado o comunque non soggetta a impugnazione.

Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione la controversia può essere sottoposta ad istanza della FIPAV, ovvero ad istanza dell'affiliato o del tesserato ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport.

Il procedimento è disciplinato dai regolamenti di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.

Restano escluse dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito della FIPAV.

#### **art. 58 – Organismi consultivi**

1. La Consulta dei Presidenti dei Comitati periferici è organismo consultivo del Consiglio Federale ed è costituita dai Presidenti dei Comitati Regionali e dai Presidenti dei Comitati Provinciali. La Consulta viene convocata dal Presidente federale ogni volta che lo stesso Presidente o il Consiglio Federale ne ravvisa la necessità. La Consulta dovrà essere convocata senza indugi quando venga richiesto dalla maggioranza dei Comitati Regionali o da, almeno, un terzo dei Comitati Provinciali.

## **Art. 59 – Segreteria federale**

1. La Segreteria federale è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle deliberazioni degli organi federali centrali. La Segreteria federale è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. I suoi uffici operano secondo i principi di imparzialità e trasparenza. Essi sono distinti dagli organi elettivi, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.

2. Il Segretario Generale ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che compongono la Segreteria federale, il cui personale dipende gerarchicamente dal Segretario stesso, che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza degli uffici.

3 Il Segretario Generale della FIPAV assiste, nella qualifica, alle riunioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Federale e della Giunta Esecutiva e ne redige i verbali.

4 In caso di assenza od impedimento può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria.

### **Art. 60 – Leghe ed Associazioni Nazionali**

1. La FIPAV riconosce le Leghe Nazionali quali enti di natura privatistica preposti alla tutela ed alla rappresentanza degli interessi dei propri iscritti cui si associano le società ed associazioni sportive in possesso del titolo sportivo per partecipare ad uno stesso campionato nazionale o a campionati nazionali contigui ed omogenei .

2. Le Leghe Nazionali sono rette da Statuti conformi alle norme dell'ordinamento statale ed ai principi dell'ordinamento sportivo.

3. Le Leghe hanno il compito di organizzare sia l'attività agonistica relativa al proprio settore, ferme restando le competenze federali in materia di ordinamento dei campionati, assegnazione dei titoli, disciplina delle promozioni e retrocessioni, funzione arbitrali e di giustizia sportiva, sia la promozione delle attività svolte dalle società ed associazioni sportive aderenti. Alle Leghe è riconosciuto il diritto di cessione dell'immagine, di diffusione radiotelevisiva, di abbinamento e/o sponsorizzazione dei campionati di riferimento.

4. Il Consiglio Federale può deliberare il riconoscimento di tesserati appartenenti alla medesima categoria in Associazioni Nazionali, determinandone con Regolamento le funzioni e le competenze.

### **Art. 61 – Regolamenti di applicazione**

1. I Regolamenti di applicazione del presente Statuto sono emanati dal Consiglio Federale. La relativa delibera deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

2. Il Regolamento Giurisdizionale e quello in materia di lotta al doping devono essere approvati dal CONI per diventare esecutivi.

### **Art. 62 – Modifiche allo Statuto**

1. Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno un decimo degli aventi diritto al voto. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale

straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.

3. Nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria, il Consiglio Federale deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.

4. Le modifiche dello Statuto diventano esecutive a seguito di approvazione ai sensi del Codice Civile previo esame da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

### **Art. 63 – Proposta di scioglimento della Federazione**

1. Lo scioglimento della Federazione e la destinazione del suo patrimonio devono essere deliberati dalla Assemblea Nazionale straordinaria approvata, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei quattro quinti degli aventi diritto a voto.

2. Ai fini della votazione sulla proposta di scioglimento non si tiene conto dei voti supplementari di cui al precedente articolo 29.

3. L'Assemblea Nazionale straordinaria per deliberare sulla proposta di scioglimento della Federazione si riunisce su richiesta di almeno i quattro quinti degli aventi diritto a voto.

4. Per la valida costituzione dell'Assemblea Nazionale straordinaria chiamata a deliberare sulla proposta di scioglimento della Federazione è necessaria, tanto in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno quattro quinti degli aventi diritto a voto. Ai fini della costituzione dell'Assemblea non si tiene conto dei voti supplementari di cui al precedente articolo 29.

### **Art. 64 – Norma transitoria**

1. I Regolamenti federali devono essere adeguati dal Consiglio Federale entro dodici mesi dall'approvazione dello Statuto da parte del CONI.

2. In occasione della prima assemblea nazionale elettiva successiva all'approvazione del presente Statuto, le assemblee elettive periferiche vengono differite e saranno convocate congiuntamente all'assemblea ordinaria successiva; l'assemblea nazionale elettiva deve essere convocata trenta giorni prima della data fissata per il suo svolgimento e, in parziale deroga dell'articolo 22 comma 2, le candidature ad una carica nazionale potranno essere presentate fino alle ore 12.00 del settimo giorno antecedente quello fissato per lo svolgimento dell'assemblea; ciascun tesserato che abbia presentato la propria candidatura ad una carica nazionale non potrà presentare altre candidature ad una carica provinciale o regionale.